



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio II – ex DGSA – Sanità animale ed anagrafi:
Ufficio VIII – ex DGSA – Coordinamento PIF eUVAC
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

0013818-02/07/2014-DGSAF-COD_UO-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2014/1

UVAC FRIULI VENEZIA - GORIZIA

e, p.c.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Dir. centrale salute, integrazione socio
sanitaria, politiche sociali e famiglia
Servizio sanità pubblica veterinaria

PEC

Oggetto: **Passaporti di equidi provenienti da Paesi comunitari – procedure**

Con riferimento al quesito concernente l'oggetto di codesto UVAC pervenuto alla Scrivente con nota protocollo 297 si evidenzia quanto segue.

La normativa di riferimento rappresentata dal Regolamento (CE) N. 504/2008 a cui ad ogni buon fine si rimanda, all'art. 19 recita espressamente che alla macellazione o alla morte di un equide il documento di identificazione debba essere invalidato almeno con l'apposizione nella prima pagina di un timbro riportante la dicitura <<non valido>> (a tal fine possono essere comunque usati altri mezzi per rendere inequivocabile tale operazione). Inoltre sempre all'art. 19, comma 1, lettera d), il legislatore obbliga alla distruzione di tale passaporto invalidato; a tal proposito nel nostro Paese si applica quanto previsto al punto 24.2 del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi (approvato con decreto 26 settembre 2011) in cui è previsto che: *“il veterinario ufficiale annulla il passaporto, con apposito timbro sulla prima pagina dello stesso, che viene conservato presso lo stabilimento di macellazione per 5 anni”*. La rispedizione di tali passaporti agli organismi emittenti è prevista solo quale deroga (art. 19, comma 4) a quanto sopra (ad esempio qualora lo richieda espressamente tale organismo), considerato anche che tali operazioni hanno dei costi e che nella fattispecie citata da codesto UVAC (manomissioni, non corrispondenze), potrebbero configurarsi dei contenziosi legali che richiedono la conservazione e custodia degli originali di tali documenti di identificazione che risultano non corretti da parte dell'Autorità competente

In caso di rispedizione degli equidi per il rilievo di non conformità non regolarizzabili o non regolarizzate ai sensi del decreto legislativo 28\1993 previo assenso dell’Autorità competente del Paese di provenienza, e qualora non siano disposte da parte delle Autorità competenti la conservazione, la custodia o il sequestro degli originali dei passaporti degli equidi, i medesimi passaporti possono accompagnare gli animali nella rispedizione nel Paese di provenienza; sarà cura comunque della ASL tenere agli atti d’ufficio, ad ogni buon fine, copie degli stessi.

Inoltre è altresì necessario attenersi a quanto previsto all’art. 19, comma 1, lettera c), che prevede la trasmissione diretta o tramite un punto di contatto di cui all’art. 23, comma 4 e presente sul sito della Commissione all’indirizzo web: http://ec.europa.eu/food/animal/identification/equine/ms_information_en.htm, di un attestato contenente un riferimento al numero unico di identificazione a vita dell’animale e indicante che l’equide è stato macellato, abbattuto o è morto, nonché la data della morte dell’animale.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Gaetana Ferri

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente/Responsabile del procedimento:

Dr. Paglialunga Mattia – email: m.paglialunga@sanita.it

Dr. Luigi Presutti – email: l.presutti@sanita.it

Referente dell’Ufficio II:

Dr. Ruocco Luigi – email: l.ruocco@sanita.it